



Questura di Roma

UFFICIO DEL PERSONALE

Prot. n. 966 Serv. Soc./fs

Roma, 11.07.2019

**OGGETTO: Convenzione per l'accesso alle strutture gestite dal Fondo Assistenza.
Accordo con la il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per l'accesso allo
Stabilimento Balneare della Polizia di Stato di Maccarese..**

SIGNOR VICARIO
SIGNORI DIRIGENTI DIVISIONI – UFFICI QUESTURA
SIGNORI DIRIGENTI COMMISSARIATI CAPITALE E PROVINCIA
SIGNOR DIRIGENTE GABINETTO INTERREGIONALE POLIZIA SCIENTIFICA
SIGNOR DIRIGENTE SEZIONE DI P.G. c/o IL TRIBUNALE
SIGNOR DIRIGENTE SEZIONE DI P.G. c/o IL TRIBUNALE DEI MINORENNI
SIGNOR DIRIGENTE SEZIONE DI P.G. c/o IL TRIBUNALE CIVITAVECCHIA
SIGNOR DIRIGENTE SEZIONE DI P.G. c/o IL TRIBUNALE TIVOLI
SIGNOR DIRIGENTE SEZIONE DI P.G. c/o IL TRIBUNALE VELLETRI
E PER CONOSCENZA:
ORGANIZZAZIONI SINDACALI POLIZIA DI STATO
ANPS LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e con preghiera di curarne la più ampia diffusione tra il personale dipendente, anche esponendo la presente nei luoghi deputati negli Uffici in indirizzo, si trasmette la nota del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, relativa all'oggetto.

**D'ORDINE DEL QUESTORE
IL Dirigente
Primo Dirigente della Polizia di Stato
Dottor Carlo Musti**

Originale firmato agli atti

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Firmato digitalmente da
FRANCOMANO CATERINA
Codice di identificazione
del documento
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

CONVENZIONE

TRA

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

E

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PER L'ACCESSO AL CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO MACCARESE
GESTITO DAL FONDO DI ASSISTENZA

Con il presente atto, tra il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato (di seguito denominato Fondo di Assistenza), con sede legale in Piazza del Viminale 1, c.a.p. 00184, Roma, Partita I.V.A. 02131841005, indirizzo pec: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it, rappresentato dal Dirigente Delegato pro tempore, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Paolo Cortis

E

Il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - (di seguito Convenzionata), con sede Via Flavia, 6 C.F. 80237250586 indirizzo pec: dgpe/sonale.div4@pec.lavoro.gov.it rappresentata dal Dirigente dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari - Divisione IV - Direzione Generale Politiche del Personale, Innovazione Organizzativa, Bilancio, Dr.ssa Caterina Francomano, nata Cerchiara di Calabria il 12/5/1967,

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 - a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - il citato Ente è stato riordinato e ha cambiato denominazione in "Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato";
- la finalità dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali;
- l'ottimizzazione dell'uso delle strutture è realizzabile anche mediante la stipula di convenzioni con terzi, in via preferenziale con Pubbliche Amministrazioni, le associazioni, le società;
- il Fondo di Assistenza si avvale del Direttore del Centro Balneare della Polizia di Stato Maccarese per le attività dirette alla riqualificazione del citato Centro, con iniziative finalizzate al rilancio dell'immagine della struttura e delle attività;
- il Direttore del Centro Balneare è direttore dell'esecuzione delle convenzioni e dei contratti;

VISTA

la volontà della Convenzionata di stipulare l'accordo affinché al personale in servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al loro nucleo familiare convivente (di seguito

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato
Prot.: 0020134 del 12/06/2019 Entrata Cod. Amm. m_il
Data: 12/06/2019 11:57:12

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

CONVENZIONE

TRA

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

E

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PER L'ACCESSO AL CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO MACCARESE

GESTITO DAL FONDO DI ASSISTENZA

Con il presente atto, tra il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato (di seguito denominato Fondo di Assistenza), con sede legale in Piazza del Viminale 1, c.a.p. 00184, Roma, Partita I.V.A. 02131841005, indirizzo pec: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it, rappresentato dal Dirigente Delegato pro tempore, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Paolo Cortis

E

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – (di seguito Convenzionata), con sede Via Flavia, 6 C.F. 80237250586 indirizzo pec: dgpersonale.div4@pec.lavoro.gov.it rappresentata dal Dirigente dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari – Divisione IV – Direzione Generale Politiche del Personale, Innovazione Organizzativa, Bilancio, Dr.ssa Caterina Francomano, nata Cerchiara di Calabria il 12/5/1967,

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 – a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – il citato Ente è stato riordinato e ha cambiato denominazione in "Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato";
- la finalità dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali;
- l'ottimizzazione dell'uso delle strutture è realizzabile anche mediante la stipula di convenzioni con terzi, in via preferenziale con Pubbliche Amministrazioni, le associazioni, le società;
- il Fondo di Assistenza si avvale del Direttore del Centro Balneare della Polizia di Stato Maccarese per le attività dirette alla riqualificazione del citato Centro, con iniziative finalizzate al rilancio dell'immagine della struttura e delle attività;
- il Direttore del Centro Balneare è direttore dell'esecuzione delle convenzioni e dei contratti;

VISTA

la volontà della Convenzionata di stipulare l'accordo affinché al personale in servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al loro nucleo familiare convivente (di seguito

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Beneficiari) sia consentito di fruire dei servizi offerti dal Centro Balneare della Polizia di Stato Maccarese gestito dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della Convenzione

Il presente accordo ha per oggetto l'autorizzazione all'accesso ed alla fruizione dei servizi offerti dal Centro Balneare della Polizia di Stato di Maccarese situato in Via Praia a Mare s.n.c. località Maccarese - Fiumicino da parte del personale in servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al loro nucleo familiare convivente nel periodo di validità della convenzione.

ART. 2

Durata

La presente Convenzione è valida dal data di sottoscrizione e fino al 30 settembre 2021. L'accordo potrà essere rescisso anticipatamente in qualunque momento da ciascuna delle due Parti, dandone disdetta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo posta elettronica certificata e, in alternativa, per Raccomandata A/R. Il recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dalla comunicazione.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito della Convenzione.

ART. 3

Accesso al Centro Balneare della Polizia di Stato Maccarese

L'orario di apertura del Centro Balneare è regolamentato dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Fiumicino secondo la normativa vigente e dalle circolari emanate dal Sig. Questore di Roma. Per informazioni sul periodo di apertura e sulle tariffe del Centro Balneare i Beneficiari potranno contattare la Questura e rivolgersi al referente oppure direttamente al Centro balneare al numero 06.66.55.10.21. Si allega il tariffario relativo ai servizi di spiaggia praticato nel Centro di Maccarese (All. 1).

Al momento dell'ingresso al Centro Balneare i Beneficiari dovranno presentare il modulo per l'accesso ai Centri Balneare "Convenzionati" (All. 2) e un'attestazione di appartenenza con la nulla osta rilasciato dalla Convenzionata, esibire un documento di riconoscimento in corso di validità dal quale risultino le generalità del possessore e richiedere la tessera per l'accesso al Centro Balneare valida per la sola stagione estiva relativa all'anno di emissione.

I ragazzi, fino al 13° anno di età, potranno accedere ai Centri balneari se al seguito di frequentatori adulti tesserati. I minori fino al 10° anno di età potranno accedere a titolo gratuito.

Dai 10 anni compiuti, dovrà essere rilasciata la tessera di accesso.

ART. 4

Obblighi, modalità e prescrizioni

La Convenzionata si impegna a rilasciare ai Beneficiari l'attestazione di appartenenza con nulla osta da apporre sull'allegato modello.

Al Beneficiario convenzionato saranno imputati gli eventuali danni arrecati agli immobili e agli arredi e ogni altro danno dovesse essere riscontrato dalla Direzione del Centro.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

In caso di lavori da realizzarsi nella struttura, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, sarà data comunicazione della chiusura e/o della non fruibilità della struttura anche attraverso pubblicazione sui siti istituzionali.

Nei periodi di sovraffollamento l'accesso dei Beneficiari al Centro sarà disciplinato dal criterio stabilito dalla struttura ricreativa e comunque potrebbe essere consentito ai soli aventi diritto ordinari.

La tessera è strettamente personale e deve essere accompagnata da un documento di identità del titolare, non può essere ceduta a terzi, pena il ritiro immediato. La stessa dovrà essere presentata in visione a qualunque richiesta del personale delegato dal Fondo Assistenza, per gli adempimenti connessi ai Centri.

La Convenzionata e i Beneficiari si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e di comportamento, nonché di rispettare il "Regolamento per la disciplina delle condizioni e delle modalità di svolgimento dei servizi di balneazione presso i Centri balneari della Polizia di Stato" emanato dal Fondo di Assistenza in data 7 dicembre 2010, visionabile presso la segreteria del Centro balneare.

ART. 5

Tariffe "Convenzionato"

Le tariffe applicate ai Beneficiari per l'accesso in spiaggia senza noleggio attrezzature, per gli abbonamenti e per il ristorante self-service, sono quelle corrispondenti alla categoria "Convenzionato".

Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere corrisposti dai Beneficiari direttamente alla biglietteria del Centro Balneare.

Al momento dell'ingresso al Centro Balneare il Beneficiario dovrà esibire un documento di identità unitamente all'attestazione di appartenenza alla Convenzionata, dai quali risultino oltre alle generalità del possessore anche lo status di dipendente della Convenzionata, e richiedere la tessera per l'accesso al Centro Balneare valida per la sola stagione estiva relativa all'anno di emissione (importo € 2,50).

ART. 6

Responsabilità della Convenzionata e dei Beneficiari

I Beneficiari e la Convenzionata sono obbligati durante tutto il periodo di durata della convenzione:

- a) a rimborsare al Fondo Assistenza (previa valutazione insindacabile dei tecnici del Fondo Assistenza, ove necessario) ogni spesa derivata da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni di natura dolosa o colposa imputabile ai Beneficiari o alla Convenzionata;
- b) a tenere indenne il Fondo Assistenza da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando, sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Fondo Assistenza, nonché ad ogni azione di regresso nei confronti del medesimo.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ART. 7

Privacy e registrazione dati

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 8

Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente il Foro di Roma.

ART. 9

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, 24 GIU, 2019

IL DIRIGENTE DELEGATO

(Paolo Cortis)



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI -
DIVISIONE IV
Caterina Francomano